

REGOLAMENTO GRUPPO VELA

(Approvato dal C.D. il 20 gennaio 2017 verbale N°316 - all. n° 1)

“G.V. LEGA NAVALE ITALIANA – Sez. Genova Sestri Ponente”

Art. 1 - Costituzione, Denominazione e Sede

1. Allo scopo di promuovere e sviluppare lo sport della Vela espresso nelle varie forme (Altura, Derive, Latina) la Sezione di Genova Sestri Ponente ha costituito il GRUPPO VELA LEGA NAVALE ITALIANA - Genova Sestri Ponente” più brevemente G.V. L.N.I. Genova Sestri P., di seguito “Gruppo Vela”.
2. Il Gruppo Vela è costituito nel rispetto del Regolamento per i gruppi sportivi della Lega Navale Italiana (Approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale del 7 aprile 1990, ai sensi del Regolamento allo Statuto), Ente preposto a servizi di pubblico interesse, classificato tale dall’articolo 1 della Legge 20 marzo 1975, n.70.
3. La Sede Sociale e Nautica è situata in Genova Sestri Ponente. Via Pionieri ed Aviatori d’Italia 89, cap.16154.

Art. 2 – Scopi

1. Il Gruppo Vela persegue i seguenti scopi:
 - riconoscere a tutte le persone il diritto alla pratica attiva dello sport velico, e promuovere le condizioni che rendano effettivo questo diritto, con particolare riguardo alla preparazione agonistica di gruppo e individuale, ed al rispetto dei principi riconosciuti di sportività e correttezza;
 - promuovere, come codice di comportamento, lo spirito generoso e leale degli uomini di mare, il tratto cortese e il mutuo rispetto;
 - elevare le capacità tecniche e psico-fisiche degli appartenenti al gruppo in rappresentanza della L.N.I. Sez. di Genova Sestri P.;
 - indirizzare e programmare manifestazioni sportive in sinergia con il direttivo in carica della L.N.I. Sez. di Genova Sestri P.;
 - promuovere attività in collaborazione con gli altri Gruppi (canottaggio, pesca) allo scopo di facilitare, il raggiungimento dei fini statutari della L.N.I. Sez. di Genova Sestri P.;
 - promuovere proficui rapporti con la collettività esterna, al fine di farne conoscere la propria attività;
 - promuovere attività nelle scuole e fra i giovani che vivono in condizioni di disagio sociale, al fine di diffondere la pratica della vela, il rispetto delle regole e delle persone;
 - promuovere attività nei confronti di soci diversamente abili;
 - promuovere attività in campo culturale sulle tematiche del mare e delle discipline nautiche, della sicurezza e della tutela dell’ambiente nel rispetto dei principi di volontarietà, di solidarietà e di promozione sociale.

2. Il Gruppo Vela accetta, incondizionatamente, di conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I., nonché allo statuto, ai regolamenti e alle disposizioni della Federazione Italiana Vela (F.I.V.). Costituiscono quindi parte integrante del presente regolamento le norme dello statuto e dei regolamenti federali relative all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate, nonché allo svolgimento dell'attività velica.
3. Il Gruppo Vela s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri tesserati atleti e tecnici nelle assemblee federali.

Art. 3 – Ammissione al Gruppo

1. Fanno parte del Gruppo Vela i Soci della Lega Navale regolarmente iscritti presso la Sezione di Genova Sestri P. che partecipano alle attività sociali, sia ricreative sia sportive, svolte dal Gruppo. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.
2. Il Gruppo Vela dovrà tesserare alla F.I.V. tutti i propri soci che ricoprono cariche elettive interne, nonché tutti i soggetti per i quali lo Statuto Federale ne prevede il tesseramento, a seguito di richiesta del Socio alla Segreteria della Sezione.

Art. 4 – Dirigenza

1. Il Titolare della struttura periferica (Presidente o Commissario straordinario) è il responsabile verso la Presidenza Nazionale dell'attività svolta e dell'efficienza del Gruppo Vela.
2. L'azione di coordinamento e di controllo è svolta, tramite il Consigliere allo sport, dal Consiglio Direttivo di Sezione che emana le direttive e approva i programmi operativi del Gruppo e le relative assegnazioni finanziarie da stanziare in bilancio.
3. Il Consigliere allo Sport è responsabile per le unità e le attrezzature di proprietà della Sezione; egli, per lo svolgimento dei suoi compiti può avvalersi dell'opera di un Direttore Tecnico Vela, con eventuali coadiutori.
4. Il Direttore Tecnico Vela si avvale della collaborazione del Direttore Sportivo come richiesto dalla FIV e di eventuali coadiutori del Gruppo eletti dai soci del Gruppo stesso. La nomina dei coadiutori deve essere convalidata dal Consiglio Direttivo di Sezione, dal quale essi dipendono, tramite il Consigliere allo Sport.
5. Alle elezioni del Direttore Tecnico Vela e dei coadiutori partecipano tutti i Soci maggiorenni del Gruppo Vela.
6. Il Direttore Tecnico Vela e i coadiutori costituiscono nel loro insieme l'organo tecnico incaricato della formulazione dei programmi operativi del Gruppo e, dopo l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo, della loro esecuzione.
7. Il Direttore Tecnico Vela e i coadiutori, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. La loro nomina può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo di Sezione nel caso in cui esplichino, direttamente o indirettamente, attività in contrasto con le finalità del Gruppo sportivo, o manifestino inefficienza o irregolarità nel loro operato.
8. Il Consigliere allo Sport, coadiuvato dal Direttore Tecnico Vela e dai coadiutori, deve redigere il regolamento interno del Gruppo, che deve essere approvato dal Consiglio Direttivo.

9. Il Consigliere allo Sport deve tenere aggiornato l'elenco degli "esperti velisti" soci della struttura periferica iscritti all'Albo Nazionale della Lega Navale Italiana, tenuto dalla Presidenza Nazionale ai sensi del Regolamento allo Statuto, segnalando alla stessa coloro che, cessando dalla qualità di soci della Lega Navale, devono essere cancellati dall'Albo.

Art. 5 – Materiale sportivo

1. Il materiale sportivo è composto dalle unità da diporto e dalle attrezzature fisse e mobili necessarie per praticare la specialità sportiva alla quale è intestato il Gruppo (vele, timoni, remi, pagaie, motori f.b., etc.) nonché delle sistemazioni per le gare, l'ormeggio, l'alaggio, ecc.

2. Tale materiale può essere di proprietà della Lega Navale o di proprietà dei soci e, in quanto destinato alla attività agonistica del Gruppo è conservato nell'ambito della struttura periferica.

Art. 6 – Registro del Naviglio L.N.I.

1. Per le unità da diporto, di proprietà dei soci, vigono le norme di cui ai paragrafi seguenti.

2. L'iscrizione al Registro suddetto è richiesto con le modalità stabilite dal Regolamento allo Statuto ed è obbligatorio per il socio proprietario di imbarcazione o natante che si associa al Gruppo.

3. Ai sensi del Regolamento allo Statuto, il Socio del Gruppo sportivo nel richiedere l'iscrizione della propria unità da diporto nel Registro del Naviglio L.N.I. deve impegnarsi a metterla saltuariamente a disposizione della struttura periferica, dichiarandone la normale efficienza d'uso in termini di sicurezza e navigabilità, per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione. Egli deve altresì dichiarare che l'imbarcazione o il natante è assicurato per la R.C. verso terzi ai sensi dell'art. 47 della legge n. 50 del 1971 e che è dotato dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni prescritte dal vigente regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto.

4. Le unità da diporto iscritte al Registro del Naviglio devono possedere il certificato di stazza per il riconoscimento delle qualifiche tecniche prescritte.

5. Le unità da diporto non iscritte al Registro del Naviglio non possono alzare il guidone sociale e non possono prendere parte a competizioni sportive sotto il nome della Lega Navale Italiana.

Art. 7 – Funzioni

Il Gruppo Vela rappresenta ufficialmente in ambito agonistico velico la Lega Navale Italiana Sezione di Genova Sestri P.

Art. 8 – Modalità operative

Il Gruppo si avvale delle infrastrutture, delle unità da diporto e delle attrezzature sportive della Sezione L.N.I. di Genova Sestri P. o dei suoi soci.

Art. 9 – Aspetti economici e amministrativi

L'amministrazione del Gruppo è tenuta dalla struttura periferica di cui il Gruppo stesso è emanazione ed è parte integrante dei relativi bilanci, per cui, ai sensi del Regolamento allo Statuto L.N.I. è assolutamente vietata la costituzione di una amministrazioni autonome, fuori bilancio.

Art. 10 – Aspetti sanitari

Gli aspetti sanitari per la partecipazione all'attività sportiva saranno quelli previsti dalle leggi nazionali e regionali vigenti in materia e dalla FIV. Ciascun socio può richiedere la tessera F.I.V., previa presentazione del Certificato medico (visita medica tipo B o superiore).

Art. 11 – Scioglimento del Gruppo

1. Lo scioglimento del Gruppo è decretato dalla Presidenza Nazionale o su proposta motivata della struttura periferica stessa o su denuncia del competente Delegato regionale per manifesta inattività.
2. Lo scioglimento del Gruppo sportivo comporta l'automatica decadenza dall'eventuale affiliazione alla rispettiva Federazione del C.O.N.I.

Art. 12 – Annotazioni

Il presente Regolamento può essere integrato da annotazioni specifiche, proposte dal Gruppo ed approvate dal Consiglio Direttivo in merito alla organizzazione di eventi sportivi, ricreativi e culturali, e più in generale al miglior funzionamento del Gruppo Vela.

Art. 13 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento dovrà farsi riferimento allo Statuto della L.N.I. e al relativo Regolamento, al Regolamento Interno LNI Genova Sestri P. alle circolari L.N.I. nonché alle decisioni del Consiglio Direttivo LNI Genova Sestri P.